

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) ROBUSTELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA CIPRIANI

Seduta del 23/02/2026

FATTO

A. Il ricorrente si rivolge all'Arbitro illustrando di aver sottoscritto in data 12/06/2015, quale titolare di ditta individuale, un contratto di mutuo con intermediario diverso dal resistente, che era poi stato sottoposto a procedura concorsuale e successivamente acquisito da un'altra banca, anch'essa a sua volta oggetto di una "grave crisi gestionale e finanziaria", culminata con la sua acquisizione di una terza banca. Sul punto, il ricorrente sostiene che non gli è mai stato notificato alcun atto giudiziario di recupero del credito, né comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine. Solo recentemente, l'intermediario resistente lo ha contattato assumendo di essere titolare del credito derivante dal menzionato mutuo e chiedendone il pagamento, allegando esclusivamente copia del contratto e senza fornire alcuna prova sulla sequenza di cessioni né alcun estratto conto aggiornato.

Tanto premesso, il ricorrente lamenta che la sua posizione è stata segnalata a sofferenza in Centrale Rischi e che, a questa segnalazione, hanno fatto seguito conseguenze pregiudizievoli sui rapporti bancari di una seconda società, della quale egli è amministratore unico. Pertanto, il ricorrente chiede che l'Arbitro voglia: verificare se l'intermediario resistente risulta iscritto al nuovo albo dei gestori di crediti in sofferenza di cui all'art. 114.5 t.u.b., istituito con il d.lgs.116/2024 e operativo dall'08 marzo 2025"; accertare l'illegittimità della segnalazione a sofferenza operata dall'intermediario e, per l'effetto, "disporre la cancellazione o la rettifica della segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia"; "condannare [l'intermediario] alla rifusione delle spese sostenute per la procedura e al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima segnalazione".

B. Costitutosi, l'intermediario resistente ricostruisce i fatti oggetto di controversia affermando che: in data 22/06/2025 una prima banca aveva concesso al ricorrente, titolare della omonima ditta individuale,

un mutuo dell'importo di € 20.000,00, da restituire in n. 36 rate mensili, a partire dal 22/07/2015; con Decreto del 27/05/2016, il MEF aveva disposto, su proposta della Banca d'Italia, la sottoposizione della predetta banca a liquidazione coatta amministrativa, ex art. 80, commi 1 e 2, t.u.b.; con provvedimento del 07/07/2016 la BCE aveva disposto, su proposta della Banca d'Italia, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria di tale banca; come ammesso dallo stesso ricorrente, la banca aveva ceduto la propria "azienda bancaria" ad altra banca; infine, nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco e pro soluto ex art. 58 t.u.b., tale ultima banca aveva ceduto all'intermediario resistente i crediti deteriorati, tra i quali rientrava quello originato dal mutuo in esame. A questo punto, il resistente aveva comunicato al ricorrente tale cessione, inviandogli i relativi rendiconti annuali e i documenti di sintesi a partire dal 2020, ma il ricorrente era rimasto inadempiente rispetto al pagamento delle rate del mutuo. Conseguentemente, l'intermediario aveva ravvisato in capo al ricorrente una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica, procedendo a una segnalazione del suo nominativo a sofferenza in Centrale Rischii, all'esito della quale il ricorrente aveva presentato, in data 28/08/2025, una richiesta di documentazione contrattuale, riscontrata il 05/09/2025. Successivamente, in data 21/09/2025 il ricorrente aveva inviato nei confronti dell'intermediario resistente un'ulteriore missiva, qualificabile come reclamo.

Ciò premesso, l'intermediario preliminarmente eccepisce l'inammissibilità del ricorso, in quanto depositato senza aver atteso il decorso del termine di 60 giorni previsto dalle Disposizioni ABF per il riscontro alle doglianze formulate nell'esposto e nel reclamo di settembre 2025.

Quanto al merito della controversia, l'intermediario ritiene pacifica la titolarità del credito, il quale era stato ceduto nell'ambito della menzionata cessione in blocco ex art. 58 TUB. Sul punto. Il resistente precisa che, per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, risulta sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione in G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, purché gli elementi comuni per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione. Nel caso in esame, l'avviso prodotto in atti indica chiaramente che rientrano nel perimetro della cessione i crediti qualificati come "inadempienze probabili" al 01/06/2020, come il credito in esame. Inoltre, l'intermediario contesta l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente in quanto, nei contratti di mutuo, il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica e il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Nel caso in esame, l'ultima rata era scaduta il 22/06/2018 e, pertanto, si deve escludere il decorso del termine decennale di prescrizione. Pertanto, l'intermediario conclude per l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il suo rigetto.

C. Il ricorrente, nell'introdurre il ricorso, si è qualificato come consumatore. Tuttavia, le segnalazioni contestate derivano da un mutuo chirografario concesso ab origine da altra banca al ricorrente quale titolare della omonima ditta individuale. Pertanto, il ricorrente è stato riqualficato come "non consumatore" ed è esaminato dal Collegio nella composizione competente.

DIRITTO

1. La controversia concerne l'illegittimità di una segnalazione in Centrale Rischii a valle del mancato adempimento delle rate di un mutuo contratto dal ricorrente nel 2015.

2. Preliminarmente, il Collegio è chiamato ad esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'intermediario per mancato rispetto del termine di 60 giorni tra il reclamo e il ricorso.

Sul punto, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni dell'intermediario, emerge che l'unico reclamo presentato dal ricorrente è del 21/09/2025, sì che il ricorso del 13/10/2025 risulta proposto prima dei 60 giorni dal reclamo. Infatti, la richiesta di documentazione inoltrata il 28/08/2025 non può essere qualificata come reclamo e, comunque, non contiene alcuna censura relativa alla legittimità della segnalazione.

In considerazione di quanto rilevato, l'eccezione avanzata dall'intermediario deve ritenersi fondata e, pertanto, il ricorso deve considerarsi inammissibile.

3. Ovviamente la statuizione in termini di inammissibilità esonera il Collegio dall'esame dei profili di merito della controversia.

In ogni caso, non pare ultroneo rilevare che le doglianze del ricorrente non sembrano fondate. Infatti, si deve considerare che la lagnanza relativa alla previsione di interessi usurari o anatocistici risulterebbe inammissibile in quanto costituente vizio afferente alla fase genetica del rapporto e quindi da collocare al di fuori del perimetro di competenza temporale dell'Arbitro; la titolarità del credito in capo all'intermediario può considerarsi provata in virtù della documentazione prodotta, relativa alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della cessione ex art. 58 t.u.b.; il rilievo della mancanza di iscrizione dell'intermediario resistente nell'Albo dei gestori di crediti a sofferenza è infondato perché il precedente art. 114.3 t.u.b. dispone che "l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza è riservata alle banche, agli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, ai gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 e ai gestori di crediti dell'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 114.9"; l'eccezione di prescrizione è infondata in quanto il dies a quo della stessa va collocato nel giorno di scadenza dell'ultima rata del mutuo; il presupposto sostanziale per la segnalazione risulta sussistente, dato che l'inadempimento risale al 2016.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE